

STATUTO DELLA FONDAZIONE FEDERICO ZERI

Art. 1 - Costituzione

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Federico Zeri" con sede in Bologna.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. L'Università di Bologna esercita i poteri di indirizzo e di controllo sulla Fondazione, in conformità al diritto interno e comunitario, formulando specifici indirizzi operativi riguardanti la vita dell'Ente e il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 2 - Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione si propone di tutelare, divulgare, promuovere e valorizzare l'opera e la figura di Federico Zeri in Italia e nel mondo.

La Fondazione, inoltre, intende porsi quale centro di ricerca avanzata nel campo degli studi umanistici e della storia dell'arte nonché quale centro di promozione dei beni e delle attività culturali, interagendo con istituti culturali, musei, accademie e altri organismi nazionali ed internazionali anche al fine di sviluppare sinergie e forme di collaborazione di alta cultura. La Fondazione procederà, altresì, alla catalogazione, inventariazione, alla valorizzazione e conservazione dei beni e degli scritti di Federico Zeri, onde rendere i medesimi stabilmente accessibili alla comunità scientifica, in coerente applicazione delle finalità di cui sopra.

In tale ambito, la Fondazione potrà esperire tutte le azioni anche giudiziali per la tutela del nome dello studioso nonché attestare e tutelare l'autenticità delle sue opere.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,

locatrice, comandataria o comunque posseduti; stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

f) erogare premi e borse di studio, potendo attingere a fondi diversi da quelli attribuiti alla Fondazione dal Fondatore Promotore Università degli Studi di Bologna;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

i) l'attività di acquisizione di altri fondi e connesse attività di catalogazione, inventariazione, valorizzazione e conservazione;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 - Vigilanza

L'autorità Governativa vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e dai Partecipanti;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e la Programmazione delle attività, proposti dal Direttore Amministrativo, in conformità agli indirizzi operativi formulati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di Bologna e li trasmette tempestivamente all'Università.

Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, e lo trasmette tempestivamente all'Università.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Art. 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Partecipanti.

Art. 10 - Fondatore Promotore

È Fondatore Promotore l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Art. 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali od immateriali.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale

il contributo è stato regolarmente versato ovvero secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione in base al tipo di attività o di apporto.

Il Consiglio di Amministrazione, in concomitanza all'attribuzione della prima qualifica di partecipante, determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

L'attribuzione della qualifica di Partecipante viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante dell'Università di Bologna.

Art. 12 - Prerogative dei Partecipanti

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente.

Art. 13 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- condotta incompatibile con il Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Bologna;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o Persone Giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o altre procedure concorsuali.

I Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Consultazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Scientifico;
- il Direttore Amministrativo;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Collegio Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 15 - Consiglio di Consultazione

Il Consiglio di Consultazione è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore, tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate nelle materie che possono avere attinenza con le finalità, gli obiettivi e i programmi della Fondazione. I membri nominati devono possedere i requisiti di onorabilità e compatibilità previsti dalle normative in materia di nomine in enti in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni controllanti.

Il Consiglio esprime parere obbligatorio sulle scelte strategiche della Fondazione e collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore Scientifico nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.

In particolare, il Consiglio propone al Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo politico necessarie per la programmazione generale annuale e pluriennale delle iniziative, nomina i componenti del Collegio Scientifico ed è investito di ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, senza necessità di motivazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è componente di diritto, e si riunisce ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi componenti o il Direttore Scientifico.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Scientifico. In considerazione delle specifiche finalità perseguite dalla Fondazione, possono partecipare alle sedute del Consiglio di Consultazione il Direttore del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, il Presidente del Sistema Museale di Ateneo di Bologna e il Dirigente dell'Area competente per la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, così identificati:

- il Rettore dell'Università di Bologna che lo presiede, o suo delegato;
- il Direttore Amministrativo;
- Il Direttore Scientifico;
- un componente nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore;
- un componente nominato dal Consiglio di Consultazione della Fondazione.

I membri nominati devono possedere i requisiti di onorabilità e compatibilità previsti dalle normative in materia di nomine in

enti in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni controllanti.

I membri esercitano la loro carica di amministratore a titolo gratuito, salvo che siano investiti di particolari deleghe gestionali in applicazione analogica dell'art. 2389, comma 3 del codice civile.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi e decade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato e comunque con l'approvazione del bilancio relativo all'anno di cessazione dalla carica del Magnifico Rettore.

I membri sono rieleggibili una sola volta e possono essere revocati da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organo che lo ha nominato deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i membro/i, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 11 possano divenire Partecipanti;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- approvare il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario e il programma di attività;
- proporre all'Università di Bologna le modifiche statutarie;
- approvare il piano di attività con i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- proporre all'Università di Bologna, per la necessaria autorizzazione, l'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché l'acquisto e alienazione di beni immobili;
- adottare le misure organizzative e gestionali previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

La mancata adozione delle misure previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza comporta la revoca degli amministratori da parte dell'Università di Bologna.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni operative a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e l'eventuale compenso.

Art. 17 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, per via telematica con 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Presidente assume la presidenza delle sedute o, in caso di sua assenza o impedimento, a ciò provvede il membro più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 18 - Riunione in audio/videoconferenza

Il Consiglio di Amministrazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, può riunirsi in audio/videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Magnifico Rettore dell'Università di Bologna o un suo delegato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione.

Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Consultazione, il Collegio Scientifico e l'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 20 - Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna può nominare un Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi della Fondazione.

Detta nomina avviene a cura del Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Magnifico Rettore.

Il Presidente Onorario è membro del Collegio Scientifico.
La carica di Presidente Onorario della Fondazione ha durata coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che ha provveduto alla sua nomina ed è rinnovabile.

Art.21 Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna, su proposta del Magnifico Rettore, con incarico triennale e decade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno di scadenza dalla carica del Magnifico Rettore.

Il Direttore Scientifico ha il compito di proporre il programma culturale e scientifico, nell'ambito delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Consultazione e di mantenere il presidio scientifico dei progetti individuati dal Consiglio di Consultazione e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive prerogative.

È componente di diritto del Collegio Scientifico e di Consultazione e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Consultazione e alle sedute dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 22 - Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ed è responsabile operativo della attività della Fondazione. In particolare e fatte salve le ulteriori attribuzioni di poteri che gli venissero di volta in volta conferite dal Consiglio di Amministrazione:

- a) Provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole attività statutarie, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, in conformità al programma scientifico definito dal Direttore Scientifico, e approvato dal consiglio di Amministrazione;
- b) Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) Partecipa, con diritto di voto e con funzione di segretario verbalizzante, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) Coordina e sovrintende le attività della Fondazione;
- e) È responsabile del buon andamento delle attività della Fondazione relativamente alle funzioni di sua spettanza;
- f) Indirizza e coordina il personale sulla base delle scelte organizzative e del piano delle attività deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- g) Propone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo della Fondazione in coerenza con il programma scientifico ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;
- h) Propone al Consiglio di Amministrazione la realizzazione di eventi, iniziative culturali e sociali, anche per la eventuale raccolta fondi a sostegno della attività della Fondazione;

i) Gestisce la contrattualistica attiva e passiva della Fondazione, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

j) Decide sull'avvio e/o sulla interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale di cui sarà il responsabile, stabilendone inquadramenti e compensi nel rispetto delle normative applicabili ed in relazione al fabbisogno della Fondazione;

k) Riferisce con periodicità almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione sulla attività svolta;

l) È responsabile della gestione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, in particolare supervisiona e cura della gestione del patrimonio mobiliare, anche progettando azioni di valorizzazione del patrimonio.

Art. 23 - Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è l'organo composto dai membri di cui all'art. 11 del presente Statuto.

L'Assemblea coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella definizione della proposta del piano di attività con i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4.

Esprime inoltre un parere sul bilancio preventivo, sul rendiconto economico e finanziario, sulle proposte di modifiche statutarie e su qualunque altro atto o argomento ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti, convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti è a titolo gratuito.

Art. 24 - Collegio Scientifico

Il Collegio Scientifico è organo di indirizzo scientifico-culturale della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Consultazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte, dell'archeologia ed in genere delle materie che possono avere attinenza con le finalità, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione.

Il Direttore Scientifico è componente di diritto del Collegio Scientifico.

Il Collegio Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Consultazione, con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore scientifico nella definizione dei contenuti scientifico-culturali dei programmi e delle attività della Fondazione ed è investito di ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Consultazione ne richiedano espressamente il parere.

I membri del Collegio Scientifico durano in carica tre anni e sono

rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento da parte del Consiglio di Consultazione, senza necessità di motivazione. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Art. 25 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno indicato dal Ministero preposto e due nominati dall'Università di Bologna, di cui uno con funzioni di Presidente scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Esso partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 26 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite a un Collegio Arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna, al quale spetterà altresì la nomina del Presidente.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 27 - Scioglimento

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Università di Bologna nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto all'Università di Bologna per fini di pubblica utilità.

Art. 28- Norma transitoria

La composizione ed i componenti degli organi della Fondazione, in conformità al principio di continuità (compresa la figura del Direttore che assume il ruolo di Direttore Scientifico), rimane ferma sino al termine del mandato attribuito, quindi fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di mandato (aprile 2025), fatta salva la sostituzione di uno dei due consiglieri di nomina dell'Ateneo di Bologna con il Direttore Amministrativo, a seguito di formalizzazione della sua nomina. Per le cariche di nuova nomina, compreso il Direttore Amministrativo, la decorrenza della vigenza del limite di mandati opera dalla data di nomina.

Art. 29 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.